

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE  
E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DEL FUMO  
NEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**

In attuazione dell'Art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 e ss.mm.ii.

**Art. 1**  
**Principi**

1. La normativa concernente il divieto di fumo persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.
2. La strategia cui tende la normativa in materia trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. In tale ottica, il datore di lavoro deve mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rimesse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo. In attuazione del D.lgs.81/2008 l'esposizione passiva continuativa a fumo nel luogo di lavoro costituisce fattore di rischio cancerogeno, derivandone l'obbligo da parte del Datore di Lavoro di adottare misure generali di prevenzione primaria finalizzate alla riduzione e/o eliminazione del rischio.
3. Il presente Regolamento disciplina, pertanto, il divieto di fumo nei locali chiusi di questo Dipartimento, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro, anche come misura di prevenzione in attuazione dei disposti normativi in materia di tutela di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

**Art. 2**  
**Riferimenti normativi**

1. Ai fini del presente Regolamento, costituiscono normativa di riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - legge 11 novembre 1975, n. 584 *“Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”* e successive modificazioni e integrazioni;
  - Circolare n° 69 del 05/10/1976 *“Precisazioni sull'applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975”*;
  - Direttiva del P.C.M. 14/12/1995 *“Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”*;
  - Circolare n° 4 del 28/03/2001 *“Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”*;
  - legge 16/01/2003 n.3 *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* ed in particolare l'art. 51 *“Tutela non fumatori”*;
  - Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 23/12/2003, n.300 *“Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»”*;

- Circolare del Ministero della Salute del 17/12/2004 n.101603 “*Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori*”;
- Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004 “*Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.*”;
- D. Lgs 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni;
- legge 30/12/2004 n. 311 ed in particolare l’art. 1 con il quale è stato disposto l’aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall’art. 51, comma 5, della legge n. 3/2003;
- Circolare dell’Assessorato Regionale della Sanità, n. 1165 del 23 marzo 2005, concernente le modalità di pagamento della sanzione prevista dall’art. 7 della legge 11/11/1975, n. 584;
- Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018;
- D.A. n. 947/2015 dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana “*Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 e indirizzi operativi*”.

### **Art. 3**

#### **Definizioni**

- **Utenti:** il termine "utenti", nella accezione della legge, si riferisce, oltre che al pubblico, anche agli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti" delle attrezzature e dei locali nei quali prestano la loro attività lavorativa e la cui salute deve essere comunque tutelata dall'esposizione al fumo passivo.
- **Locali aperti al pubblico:** quelli in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico, compresi i locali indicati nel successivo art. 4.
- **Locali non aperti al pubblico:** locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e studi delle strutture in genere; in essi il divieto di fumo può essere applicato qualora il locale sia stabilmente occupato da due o più soggetti, uno dei quali sia non fumatore. Deve, in ogni caso, essere applicato il divieto, nel momento in cui si ricevono utenti, inclusi altri dipendenti e visitatori in genere.
- **Addetti alla sorveglianza:** personale del Dipartimento dell’Agricoltura, formalmente e individualmente identificato, a cui è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo di cui alla L. n. 584/75 e successive modifiche e integrazioni e di contestare le eventuali infrazioni (l'attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro categoria di inquadramento).

### **Art. 4**

#### **Locali in cui vige il divieto di fumo**

1. Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo), è stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali della sede centrale e delle sedi periferiche del Dipartimento dell’Agricoltura:

- luoghi aperti al pubblico;
- sale adibite a riunioni;
- sale d'attesa;
- servizi igienici;
- archivi, locali dove si trovano materiali e/o sostanze infiammabili;
- androni, scale, corridoi e, in genere, aree di transito;
- cabine ascensori;
- aree di posizionamento dei distributori automatici di bevande;
- luoghi di lavoro al chiuso, destinati alla permanenza di più persone, anche se non aperti al pubblico, qualora non siano in funzione impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti da norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali.

2. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), della Direttiva del P.C.M. del 14/12/1995, in base alla quale *"resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti"*.

#### **Art. 5**

##### **Publicizzazione del divieto di fumo**

1. Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono esposti, in modo e posizione ben visibili, appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo (con la scritta "Vietato fumare") nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

#### **Art. 6**

##### **Soggetti a cui si applica il divieto di fumo**

1. Nei locali utilizzati, a qualsiasi titolo, dal Dipartimento dell'Agricoltura nei quali vengono erogati servizi istituzionali, contrassegnati con gli appositi cartelli, il divieto di fumo si applica a tutti i dipendenti, agli utenti ed a chiunque frequenti a qualsiasi titolo gli uffici centrali e periferici del Dipartimento dell'Agricoltura.

#### **Art. 7**

##### **Smoking areas**

1. Il Dirigente Generale, compatibilmente con le strutture e le esigenze di servizio, può individuare appositi spazi o locali, opportunamente aerati, dove è possibile fumare. In mancanza di tale provvedimento, non sono individuati locali destinati ai fumatori e, pertanto, vige il divieto assoluto di fumare.

2. I locali di cui al comma 1 devono essere come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, pienamente rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003. La porta di accesso deve essere sempre chiusa dopo ogni passaggio.

3. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, all'applicazione della connessa normativa.

#### **Art. 8**

##### **Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo**

1. Sono incaricati alla vigilanza del divieto di fumo e di procedere alla contestazione delle eventuali infrazioni oltreché della relativa verbalizzazione:

- i dirigenti responsabili di Aree, Servizi centrali e periferici, Unità di Staff e Unità Operative di base del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ed in loro assenza o impedimento dai funzionari direttivi di ogni struttura intermedia appositamente incaricati. Ognuno di essi ha attribuito tale compito, negli uffici, locali, spazi e corridoi di propria pertinenza.

- il consegnatario ed in caso di assenza o impedimento il sostituto, nei locali e negli spazi collettivi del Dipartimento, non di specifica pertinenza di ogni Area, Servizio o Unità Operativa di base.

Nella fattispecie vengono individuati i seguenti spazi: ingresso, atrio, ascensori, scale, sale riunioni, sale di attesa, servizi igienici, archivi e depositi;

2. I responsabili di ciascuna struttura intermedia potranno nominare, con atto formale (come da allegato al presente Regolamento), uno o più soggetti addetti alla vigilanza del divieto di fumo ed, in particolare, ai compiti di accertamento e contestazione, per i locali di specifica competenza.

In assenza di tale nomina i responsabili di cui al comma 1 sono tenuti a svolgerne le funzioni.

3. Il Dirigente Generale, per la sede centrale del Dipartimento, se ritenuto opportuno potrà successivamente individuare uno o più soggetti da designare con atto formale, come responsabili preposti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione del divieto di fumo, sollevando in tal modo dall'incarico i soggetti di cui al punto 1 e 2 incardinati nelle strutture ubicate in viale Regione Siciliana 2771.

#### **Art. 9**

##### **Compiti degli addetti al controllo**

1. E' compito dei responsabili incaricati dal Dirigente Generale di vigilare ovunque sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e redigere un verbale utilizzando l'apposito modulo di contestazione (allegato al presente Regolamento).

2. Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono, in particolare:

- provvedere affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.
- sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali segnalati di cui all'art. 4 ed in tutti quelli che l'Amministrazione vorrà ulteriormente individuare in attuazione della riserva di cui al medesimo art.4;
- provvedere, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica predisposta secondo gli schemi allagati al presente Regolamento, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuare la sanzione da comminare, nelle misure previste dal presente Regolamento;
- consegnare al trasgressore la copia del verbale di sua pertinenza, unitamente ad ogni altro atto utile al fine del versamento della sanzione, la seconda copia alla struttura che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed all'applicazione della sanzione ed inviare al Dirigente Generale la terza copia.

3. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i responsabili possono chiedere la collaborazione del consegnatario.

4. Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge 11/11/1975 n. 584, sostituito dall' art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001 n. 448 e, successivamente, adeguato dall' art. 1, comma 189, della legge 30/12/2004 n. 311 e dall' art. 10 della legge n. 689/1981, così come modificato dall' art. 96 del D. Lgs. n. 507/1999, i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto che non ottemperino alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di divieto di fumo, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, sono soggetti al pagamento di una sanzione nella misura da € 220,00 ad € 2.200,00.

#### **Art. 10**

##### **Procedura di accertamento e contestazione**

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i Responsabili di cui all'art. 8 procedono a contestarla immediatamente al trasgressore, redigendo in triplice copia (una per il trasgressore, una per la struttura che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed all'applicazione della sanzione ed una per il Dirigente Generale), il relativo verbale in base al modello allegato al presente Regolamento.

2. Il verbale, in particolare, deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

3. Nell'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati ai trasgressori entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione.

4. La notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del

medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni. La notifica effettuata a mezzo posta segue la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

#### **Art. 11** **Sanzioni**

1. Così come stabilito dall'art. 7 della legge 11/11/1975, n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001, n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art. 1, comma 189, della legge 30/12/2004, n. 311, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 ad €. 275,00, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti legislativi.

2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

3. L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi.  
Essa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

4. I dipendenti dell'Amministrazione che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in materia.

#### **Art. 12** **Pagamento della sanzione**

1. Stante che al personale dell'Amministrazione è vietata la riscossione diretta della sanzione pecuniaria amministrativa, il versamento della sanzione deve necessariamente seguire una delle seguenti modalità:

- a) versamento diretto agli sportelli dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate;
- b) versamento mediante delega, mod. F23 - alle poste italiane (D.M. 14 dicembre 1998);
- c) versamento mediante delega, mod. F23 - alle banche (D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, artt. 6, 7 e 8);
- d) presso gli uffici provinciali di Cassa Regionale della Banca Unicredit S.p.A., che provvederanno al rilascio della quietanza di entrata;
- e) presso gli uffici postali, tramite conto corrente postale intestato a "Istituto Cassiere della Regione Siciliana" utilizzando i numeri di conto corrente postale - identificati in funzione della provincia di residenza del soggetto sanzionato - secondo la seguente tabella:

<b>Provincia</b>	<b>N. conto corrente</b>
Agrigento	229922
Caltanissetta	217935
Catania	12202958
Enna	11191947
Messina	11669983
Palermo	302901
Ragusa	10694974
Siracusa	11429966
Trapani	221911

avendo cura di riportare nella causale del versamento la dicitura capitolo 2301, capo 8:

- "sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 564";

- "sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'art. 51 della legge 16 dicembre 2003, n. 3, come modificato dall'art. 1, commi 189 e 190, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2. In ciascuno dei casi di cui al comma 1, lett. *b*) e *c*), dovrà essere utilizzato il modello F23, debitamente precompilato a cura dell'ufficio che dispone il pagamento (giusta il fac-simile allegato al D.M. 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 1998) avendo cura di riportare:

- il codice tributo: **741 T**;
- il codice destinatario: **E 16 Regione siciliana**;
- il codice Amministrazione o Ufficio: **RJA**.

#### **Art. 12**

##### **Pagamento della sanzione in misura ridotta**

1. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 584/75, nel caso di contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore, questi è ammesso al pagamento del minimo della sanzione. Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

2. Tra il 16° e il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista.

#### **Art. 13**

##### **Riscontro del pagamento della sanzione.**

1. Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, il trasgressore ha l'obbligo di dare riscontro, al soggetto preposto al controllo dell'applicazione del divieto, che ha proceduto all'accertamento ed alla contestazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.

#### **Art. 14**

##### **Autorità competente a ricevere il rapporto.**

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di inoltrare al Dirigente Generale il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni.

2. Gli interessati, entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione o notificazione della violazione, possono far pervenire al Dirigente Generale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.

3. Il Dirigente Generale, ricevuto il rapporto, sentiti gli interessati (ove questi ne facciano richiesta) ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.

4. L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

#### **Art. 15**

##### **Ricorso avverso il provvedimento del Dirigente Generale.**

1. Contro l'ingiunzione del Dirigente Generale l'interessato può proporre azione davanti al Giudice ordinario del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefissato per il pagamento.

2. L'esercizio dell'azione davanti al Giudice ordinario non sospende l'esecuzione forzata sui beni di colui contro il quale l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
3. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del codice di procedura civile.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.
5. L'opposizione si propone mediante ricorso al Giudice ordinario il quale fissa, con proprio decreto, l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni e dispone la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto al Dirigente Generale ed al soggetto interessato.
6. La sentenza che decide la controversia è inappellabile.

#### **Art. 16**

##### **Norma finale e di rinvio.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
2. Ai fini di una più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Agricoltura.
3. Il presente Regolamento sarà trasmesso ai soggetti incaricati e dovrà essere osservato da tutti i dipendenti, nonché da tutti coloro i quali sono presenti all'interno delle sedi del Dipartimento.

Palermo, 15 Ottobre 2018

f.to    Il Dirigente Generale  
*Carmelo Frittitta*